


COMUNE DI PONTINIA



Modello Operativo Verifiche Green pass Lavoratori pubblici

Data
14/10/2021

Firme

Datore di Lavoro	RSPP	Medico Competente	RLS
Dott.ssa Patrizia Cinquanta	Ing. Federico Targa	Dott.ssa Cristina Durante	Dott. Gianluca Cengia
Ing. Corrado Corradi			
Arch. Giovanni Passariello			
Dott.ssa Francesca Pacilli			
Dott.ssa Giovanna Boschetto			

Il presente Documento individua la:

Procedura per l'organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 per i lavoratori

ai sensi del

Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127

Articolo 3

Decreto-Legge 21 Aprile 2021 n. 52

Art. 9-septies

Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid 19 da parte del personale

Azienda:	Comune di Pontinia
Sedi:	1. Palazzo Comunale - Piazza Indipendenza, 1 2. Palazzo della Cultura – Via Cavour, 20
Numero organico aziendale:	38
Attività:	Pubblica amministrazione

Revisione	Data	Descrizione	Firma DDL
0.0	14/10/2021	I emissione	

Normativa di riferimento

Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127 Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (GU n.226 del 21.09.2021) e in particolare, l'articolo 1, comma 5, del predetto decreto-legge n. 127 del 2021, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della salute, possono essere adottate linee guida

DPCM 17 Giugno 2021 Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» (GU n.143 del 17.06.2021)

Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (GU n.96 del 22.04.2021)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (GU L 119/1 del 4 maggio 2016)

1. Popolazione lavorativa

N.	Mansione/Ruolo	Numero
1.	Dirigenti	2
2.	Amministrativi	26
3.	Tecnici	4
4.	Operai	6
5.	--	
6.	--	
7.	--	
8.		
9.		
10.		
Totale		38

2. Struttura dell'orario lavorativo

N.	Orario lavorativo	Giorni settimanali lavorativi	Accesso
1	Lavoro giornaliero	Lunedì-venerdì	Ore 08.00
2	A turni (Polizia municipale)	Lunedì - domenica	Dalle ore 08.00 alle ore 14.00 Dalle ore 13.30 alle ore 19.30

3. Scelta del metodo di verifica

Metodi	Descrizione	Momento di verifica
A campione	Verifica minima del 20% della popolazione lavorativa dipendente	Accesso/durante orario di lavoro
	Tutti i soggetti che accedono per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione, e non direttamente ricadenti nella classificazione precedente	Accesso

Descrizione:

L'azienda, ha adottato quale metodo di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 della popolazione lavorativa dipendente il metodo a campione stimato rappresentativo nel 20%(*) minimo della popolazione lavorativa.

(*) Il campione tiene conto del numero dei lavori esentati dal green pass

Campione

Ad esempio

54 dipendenti verificati giornalmente (in base all'orario di lavoro)

Frequenza del campionamento: verifica della certificazione verdi COVID-19

Ore 6.00: 5 lavoratori (ad es. i primi cinque oppure il primo; il terzo; il quinto...)

Ore 8.00: 34 lavoratori

Ore 14.00: 5 lavoratori

Ore 22.00: 10 lavoratori

(*) L'obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica:

- ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 novembre 2021 (termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 25 settembre 2021), possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 novembre.

- ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell'ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 novembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021.

- alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021 (Decreto legge 6 agosto 2021 n.111).

In merito alle proroghe di validità delle certificazioni di esenzione, è precisato che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica dell'esenzione).

Si evidenzia che il possesso della certificazione verde **non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19**. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere da quale ne sia l'origine – anche se ancora non revocata, non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Resta inoltre fermo, per il personale dipendente – ancorché munito di green pass, il rispetto di tutte le istruzioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio, come, ad esempio, il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia.

4. Ingressi di accesso luogo di lavoro

Planimetrie

In base alle planimetrie del luogo di lavoro sono individuati i varchi/punti di accesso.

Palazzo Comunale:



Ingressi di accesso luogo di lavoro:

- Punto di accesso A
- Punto di accesso B

Palazzo della Cultura:



Ingressi di accesso luogo di lavoro:

- Punto di accesso A

5. Individuazione dei soggetti verificatori

I Datori di lavoro (con atti formali scritti in allegato), ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 127 del 2021, hanno provveduto alla nomina tramite delega alla verifica delle certificazioni verdi Covid-19 emesse dalla Piattaforma nazionale attraverso app VerificaC19 o altro sistema previsto dalla noema nazionale – DGC dei cui all'art.13 del DPCM 17 Giugno 2021 ed autorizzato formalmente ad effettuare il seguente trattamento "Consultazione dei dati personali per la verifica del possesso delle certificazioni verdi previste dalle disposizioni normative vigenti",i seguenti delegati:

Delegato	
Cognome e Nome	PASSARIELLO Giovanni
Cognome e Nome	PACILLI Francesca
Cognome e Nome	MARCHETTI Patrizia
Cognome e Nome	BOSCHETTO Giovanna
Cognome e Nome	CIARLO Angela
Cognome e Nome	CENGIA Gianluca
Cognome e Nome	BARBATI Francesca
Cognome e Nome	BARCHI Anna
Cognome e Nome	CASTALDI Marco
Cognome e Nome	BONACCIO Margherita

Il numero dei delegati incaricati è valutato in alle sedi lavorative ed alla popolazione lavorativa.

Il delegato:

Deve procedere alla verifica del possesso della Certificazione verde da parte di chi intende accedere nei locali mediante l'applicazione"VerificaC19", o altro sistema previsto, scaricata su dispositivo mobile o altra apparecchiatura idonea.

Si precisa che l'obbligo del possesso della certificazione verde è esteso anche ad ogni soggetto - che non sia un semplice utente dei servizi resi dall'amministrazione, unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il green pass - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione.

Pertanto, per accedere all'amministrazione, oltre al personale dipendente della pubblica amministrazione, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di "green pass" – ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali - che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all'obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio (ad esempio anche i corrieri privati dovranno essere

provvisi di green pass ove accedano alla struttura).

È autorizzato ad accertarsi dell'identità dello stesso richiedendo l'esibizione di documento d'identità in corso di validità e verificando la corrispondenza dei dati anagrafici del documento d'identità con quelli visualizzati dall'Applicazione.

Non può in alcun caso raccogliere i dati dell'intestatario in qualunque forma, fotocopiando pass o documenti di identità o salvando file su supporti elettronici o facendosi inviare via email o whatsapp.

Può richiedere l'intervento della forza pubblica nel caso in cui non venisse esibito il certificato verde covid-19 e/o su richiesta il documento d'identità e l'interessato non rispettasse l'intimazione all'allontanamento.

6. Dotazione apparecchiature per la verifica

Apparecchiatura di lettura e validazione del Green pass di tipo: mobile, fissa, smartphone o tablet con app Verifica C19 o comunque apparecchiatura idonea al rispetto della normativa vigente.

7. Modalità verifica

Ogni incaricato richiede la Certificazione al lavoratore, il quale deve mostrare il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo e richiedere l'esibizione di documento d'identità in corso di validità, verificandone la corrispondenza dei dati anagrafici del documento d'identità con quelli visualizzati dall'Applicazione.

Fasi verifica:

1. Richiesta esibizione QR CodeCertificazione verde COVID-19
2. Scansione tramite applicazione "VerificaC19" o altro mezzo idoneo
3. Richiesta esibizione documento di identità (se non di diretta conoscenza)
4. Verifica corrispondenza dati anagrafici e corrispondenza dei dati anagrafici del documento d'identità con quelli visualizzati dall'Applicazione
5. Accesso al luogo di lavoro se certificato è valido e c'è corrispondenza
6. Non accesso ed allontanamento del lavoratore se il certificato risulta non valido o scaduto
7. Non accesso ed allontanamento in caso di mancata corrispondenza dei dati anagrafici del documento d'identità con quellivisualizzatidall'Applicazione
8. Non accesso ed allontanamento del lavoratore se su richiesta non viene esibito il certificato

L'App VerificaC19 non memorizza i dati delle Certificazioni verdi COVID-19, quindi, in caso di smarrimento o furto non ci sono rischi associati per la privacy degli interessati le cui Certificazioni sono state sottoposte a verifica.

In caso di malfunzionamento nella scansione delle Certificazioni verdi COVID-19 disinstallare e riscaricare l'applicazione. Se i problemi dovessero persistere, chiamare il numero verde 800.91.24.91 che risponde tutti i giorni dalle 8 alle 20.

Annotazione nel registro giornaliero(il registro così strutturato:data/nr.progressivo verifiche/esito - firmato) del progressivo delle verifiche effettuate oppure la stampa lettore ed archiviazione delle stesse.

Laddove il controllo all'atto dell'accesso al luogo di lavoro sia effettuato attraverso strumentazione esclusivamente automatizzata (ad esempio mediante i dispositivi utilizzati per il termoscanner, badge, ecc.) gli uffici competenti a rilevare la presenza o l'assenza dal servizio (ad esempio l'ufficio del personale o altra unità preposta a tale rilevamento), verificato che l'assenza dal servizio non sia dovuta ad altro motivo legittimo, provvederanno a comunicare all'interessato l'assenza ingiustificata rilevata.

Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all'ingresso e si accerti, successivamente, che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell'articolo 9- quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde.

La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.

In caso di accesso alle sedi in assenza di certificazione verde Covid-19, restano ferme le conseguenze disciplinari previste dagli ordinamenti di appartenenza del personale.

Laddove, invece, l'accertamento del possesso della certificazione verde non avvenga all'atto dell'accesso al luogo di lavoro, con le direttive di cui sopra il dirigente apicale/datore di lavoro o soggetto da questi delegato, deve disporre che ciascun dirigente responsabile di dipartimento/ufficio/servizio proceda, a campione, con cadenza giornaliera, a verificare il possesso del green pass del proprio personale (ad esempio attraverso l'app VerificaC19) in misura percentuale non inferiore al 30 per cento di quello presente in servizio, assicurando che **tale controllo sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.**

Il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuato con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni.

Qualora all'atto delle modalità di accertamento sopra descritte il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde Covid-19:

a) in caso di accertamento svolto all'accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici: il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green pass valido l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi. Il preposto al controllo comunica con immediatezza, all'ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso; ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In caso di controlli esclusivamente automatici, per l'eventualità di una mancata identificazione del soggetto sprovvisto di green pass, gli uffici competenti a rilevare le presenze del personale (ad esempio l'ufficio del personale o altra unità preposta a tale rilevamento), in base alle presenze in servizio della giornata, verificano le assenze dal servizio non dovute ad altro motivo legittimo tempestivamente comunicato nel rispetto dei termini fissati dalla contrattazione collettiva, e provvedono a comunicare all'interessato, anche con semplice mail, l'assenza ingiustificata rilevata, per poi procedere all'applicazione della disciplina ordinaria prevista per tale ipotesi.

b) nel caso in cui l'accertamento sia svolto dopo l'accesso alla sede, a tappeto o a campione: il dirigente che ha svolto l'accertamento, se del caso attraverso il responsabile della struttura di appartenenza, dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida, al momento del primo accesso al luogo di lavoro, di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai competenti uffici l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l'accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il dirigente competente sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio).

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma restando la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale...).

Come previsto dall'articolo 3, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6, dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

Tale ipotesi, tuttavia, non fa venire meno l'obbligo di effettuare i controlli all'accesso o quelli a campione, tenuto conto che, in ogni caso, il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

Nel caso in cui dalle predette comunicazioni si dovesse rilevare una interruzione di servizio essenziale, il Sindaco o il datore di lavoro per le altre amministrazioni, potrà attivare, in via d'urgenza, convezioni tra enti senza particolari formalità. Ai medesimi fini può essere adottata ogni misura di riorganizzazione interna, quale mobilità tra uffici o aree diverse, idonea a fronteggiare l'eventuale impossibilità di poter impiegare personale sprovvisto di green pass.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente – ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

Tale fattispecie non rientra nelle sopra richiamate comunicazioni di cui al comma 6 del citato articolo 9-quinquies del decreto legge n. 52 del 2021.

Nel caso in cui in sede di verifica all'accesso venga accertata la mancanza del green pass da parte di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni), fermo restando l'allontanamento immediato, dovrà essere data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza.

Analogha procedura dovrà essere seguita anche nei casi in cui la verifica della mancanza del green pass riguardi personale in somministrazione. In tali casi sebbene il personale somministrato svolga la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore, l'assenza dovuta al mancato possesso o alla mancata esibizione del green pass dovrà comunque essere segnalata immediatamente all'Agenzia di somministrazione.

Modello Operativo organizzazione verifiche Green pass Lavoratori pubblici

Modello Registro giornaliero verifiche certificazioni verdi COVID-19 Nr. Pagine.....

Data:.....	Accesso: Punto A (come da planimetria aziendale)	Incaricato:.....
Apparecchiatura adottata:		

Numero progressivo verifiche	Esito Verifica	Metodologia adottata
1	<input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 valida <input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 non valida <input type="checkbox"/> Mancata corrispondenza dati anagrafici e dati Certificazione COVID-19	<input type="checkbox"/> Verifica di tutta la popolazione lavorativa <input type="checkbox"/> A campione secondo procedura aziendale
2	<input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 valida <input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 non valida <input type="checkbox"/> Mancata corrispondenza dati anagrafici e dati Certificazione COVID-19	<input type="checkbox"/> Verifica di tutta la popolazione lavorativa <input type="checkbox"/> A campione secondo procedura aziendale
3	<input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 valida <input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 non valida <input type="checkbox"/> Mancata corrispondenza dati anagrafici e dati Certificazione COVID-19	<input type="checkbox"/> Verifica di tutta la popolazione lavorativa <input type="checkbox"/> A campione secondo procedura aziendale
4	<input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 valida <input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 non valida <input type="checkbox"/> Mancata corrispondenza dati anagrafici e dati Certificazione COVID-19	<input type="checkbox"/> Verifica di tutta la popolazione lavorativa <input type="checkbox"/> A campione secondo procedura aziendale
5	<input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 valida <input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 non valida <input type="checkbox"/> Mancata corrispondenza dati anagrafici e dati Certificazione COVID-19	<input type="checkbox"/> Verifica di tutta la popolazione lavorativa <input type="checkbox"/> A campione secondo procedura aziendale
6	<input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 valida <input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 non valida <input type="checkbox"/> Mancata corrispondenza dati anagrafici e dati Certificazione COVID-19	<input type="checkbox"/> Verifica di tutta la popolazione lavorativa <input type="checkbox"/> A campione secondo procedura aziendale
7	<input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 valida <input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 non valida <input type="checkbox"/> Mancata corrispondenza dati anagrafici e dati Certificazione COVID-19	<input type="checkbox"/> Verifica di tutta la popolazione lavorativa <input type="checkbox"/> A campione secondo procedura aziendale
8	<input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 valida	<input type="checkbox"/> Verifica di tutta la popolazione lavorativa

	<input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 non valida <input type="checkbox"/> Mancata corrispondenza dati anagrafici e dati Certificazione COVID-19	<input type="checkbox"/> A campione secondo procedura aziendale
9	<input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 valida <input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 non valida <input type="checkbox"/> Mancata corrispondenza dati anagrafici e dati Certificazione COVID-19	<input type="checkbox"/> Verifica di tutta la popolazione lavorativa <input type="checkbox"/> A campione secondo procedura aziendale
10	<input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 valida <input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 non valida <input type="checkbox"/> Mancata corrispondenza dati anagrafici e dati Certificazione COVID-19	<input type="checkbox"/> Verifica di tutta la popolazione lavorativa <input type="checkbox"/> A campione secondo procedura aziendale
11	<input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 valida <input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 non valida <input type="checkbox"/> Mancata corrispondenza dati anagrafici e dati Certificazione COVID-19	<input type="checkbox"/> Verifica di tutta la popolazione lavorativa <input type="checkbox"/> A campione secondo procedura aziendale
12	<input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 valida <input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 non valida <input type="checkbox"/> Mancata corrispondenza dati anagrafici e dati Certificazione COVID-19	<input type="checkbox"/> Verifica di tutta la popolazione lavorativa <input type="checkbox"/> A campione secondo procedura aziendale
13	<input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 valida <input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 non valida <input type="checkbox"/> Mancata corrispondenza dati anagrafici e dati Certificazione COVID-19	<input type="checkbox"/> Verifica di tutta la popolazione lavorativa <input type="checkbox"/> A campione secondo procedura aziendale
14	<input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 valida <input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 non valida <input type="checkbox"/> Mancata corrispondenza dati anagrafici e dati Certificazione COVID-19	<input type="checkbox"/> Verifica di tutta la popolazione lavorativa <input type="checkbox"/> A campione secondo procedura aziendale
15	<input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 valida <input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 non valida <input type="checkbox"/> Mancata corrispondenza dati anagrafici e dati Certificazione COVID-19	<input type="checkbox"/> Verifica di tutta la popolazione lavorativa <input type="checkbox"/> A campione secondo procedura aziendale
16	<input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 valida <input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 non valida <input type="checkbox"/> Mancata corrispondenza dati anagrafici e dati Certificazione COVID-19	<input type="checkbox"/> Verifica di tutta la popolazione lavorativa <input type="checkbox"/> A campione secondo procedura aziendale
17	<input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 valida <input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 non valida	<input type="checkbox"/> Verifica di tutta la popolazione lavorativa <input type="checkbox"/> A campione secondo procedura aziendale

	<input type="checkbox"/> Mancata corrispondenza dati anagrafici e dati Certificazione COVID-19	
18	<input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 valida <input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 non valida <input type="checkbox"/> Mancata corrispondenza dati anagrafici e dati Certificazione COVID-19	<input type="checkbox"/> Verifica di tutta la popolazione lavorativa <input type="checkbox"/> A campione secondo procedura aziendale
19	<input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 valida <input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 non valida <input type="checkbox"/> Mancata corrispondenza dati anagrafici e dati Certificazione COVID-19	<input type="checkbox"/> Verifica di tutta la popolazione lavorativa <input type="checkbox"/> A campione secondo procedura aziendale
20	<input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 valida <input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 non valida <input type="checkbox"/> Mancata corrispondenza dati anagrafici e dati Certificazione COVID-19	<input type="checkbox"/> Verifica di tutta la popolazione lavorativa <input type="checkbox"/> A campione secondo procedura aziendale
21	<input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 valida <input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 non valida <input type="checkbox"/> Mancata corrispondenza dati anagrafici e dati Certificazione COVID-19	<input type="checkbox"/> Verifica di tutta la popolazione lavorativa <input type="checkbox"/> A campione secondo procedura aziendale
..	<input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 valida <input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 non valida <input type="checkbox"/> Mancata corrispondenza dati anagrafici e dati Certificazione COVID-19	<input type="checkbox"/> Verifica di tutta la popolazione lavorativa <input type="checkbox"/> A campione secondo procedura aziendale
..	<input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 valida <input type="checkbox"/> Certificazione COVID-19 non valida <input type="checkbox"/> Mancata corrispondenza dati anagrafici e dati Certificazione COVID-19	<input type="checkbox"/> Verifica di tutta la popolazione lavorativa <input type="checkbox"/> A campione secondo procedura aziendale

Firma incaricato

8. Conclusioni

I Datori di lavoro hanno organizzato la procedura di verifica delle certificazioni verdi delegando nr. 10 soggetti verificatori, individuando come modalità la verifica a campione della popolazione lavorativa e provvedendo alle apparecchiature necessarie ad effettuare i controlli.

Data 14/10/2021

Firma
Datori di lavoro

In allegato:

Incarichi delega soggetti verificatori;

Dpcm 12 ottobre 2021

Matrice Revisioni

Rev.	Data	Oggetto
0.0	14.10.2021	I emissione

Lettera di incarico verifica Green pass Art. 1 c. 5 / Art. 3..c. 5 del D.L n. 127/2021^(*)

PA	Comune di Pontinia
Datore di lavoro	Dott.ssa Patrizia Cinquanta Ing. Corrado Corradi
RSPP	Ing. Federico Targa
MC	Dott.ssa Cristina Durante
RLS	Dott. Gianluca Cengia

I sottoscritti Dott.ssa Patrizia Cinquanta e Ing. Corrado Corradi, Datori di Lavoro

INCARICANO

Il Sig. PASSARIELLO Giovanni quale **Soggetto accertatore** alle verifiche cui all'Art. 1 c.5 o Art. 3 c. 5 Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127 relative alla certificazione verde Covid-19 (Green pass), secondo la procedura seguente:

Luogo di controllo:	Palazzo Comunale – Piano Terra
Modalità	1.A campione con percentuale minima del 20% della popolazione lavorativa dipendente 2. All'accesso di tutti i soggetti che accedono per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione, e non direttamente ricadenti nella classificazione precedente (anche dipendenti di altre Ditte/Enti)
Tipo di lettore	1. Sistema di lettura e validazione del Green pass smartphone con app VerificaC19 o altro idoneo mezzo 2. Annotazione nel registro allegato
Segnalazione sulla verifica	Segnalare che l'App VerificaC19 non memorizza i dati delle Certificazioni verdi COVID-19, quindi, in caso di smarrimento o furto non ci sono rischi associati per la privacy degli interessati le cui Certificazioni sono state sottoposte a verifica.
Lettura dati	Il verificatore richiede la Certificazione al lavoratore, il quale deve mostrare il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
Esito lettura	Accesso se verifica accertata dall'App. Impedire l'accesso se verifica non accertata dall'App. Impedire l'accesso se non mostra il QR Code
Conservazione registro letture:	1. Consegna e archiviazione del registro giornalmente al... 4. Registrazione della verifica al sistema IT/altro (wifi, 4G, rete ET)

Luogo:	Pontinia
Data:	14/10/2021
Firma soggetto verificatore:	
Firma DL:	

(*) Modello elaborato in assenza di disposizioni normative specifiche in merito, elaborato conforme alle disposizioni del Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127, di cui:

- Art. 1 c. 5 - per i lavoratori della PA
- Art. 3 c. 5 - per i lavoratori del settore Privato

Note legali app VerificaC19

<https://www.dgc.gov.it/web/pn.html>

NB

L'App VerificaC19 non memorizza i dati delle Certificazioni verdi COVID-19, quindi, in caso di smarrimento o furto non ci sono rischi associati per la privacy degli interessati le cui Certificazioni sono state sottoposte a verifica.

Lettera di incarico verifica Green pass Art. 1 c. 5 / Art. 3 c. 5 del D.L n. 127/2021^(*)

PA	Comune di Pontinia
Datore di lavoro	Dott.ssa Patrizia Cinquanta Ing. Corrado Corradi
RSPP	Ing. Federico Targa
MC	Dott.ssa Cristina Durante
RLS	Dott. Gianluca Cengia

I sottoscritti Dott.ssa Patrizia Cinquanta e Ing. Corrado Corradi, Datori di Lavoro

INCARICANO

La Sig.ra PACILLI Francesca quale **Soggetto accertatore** alle verifiche cui all'Art. 1 c.5 o Art. 3 c. 5 Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127 relative alla certificazione verde Covid-19 (Green pass), secondo la procedura seguente:

Luogo di controllo:	Palazzo della Cultura – Piano Primo
Modalità	1. A campione con percentuale minima del 20% della popolazione lavorativa dipendente 2. All'accesso di tutti i soggetti che accedono per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione, e non direttamente ricadenti nella classificazione precedente (anche dipendenti di altre Ditte/Enti)
Tipo di lettore	1. Sistema di lettura e validazione del Green pass smartphone con app VerificaC19 o altro idoneo mezzo 2. Annotazione nel registro allegato
Segnalazione sulla verifica	Segnalare che l'App VerificaC19 non memorizza i dati delle Certificazioni verdi COVID-19, quindi, in caso di smarrimento o furto non ci sono rischi associati per la privacy degli interessati le cui Certificazioni sono state sottoposte a verifica.
Lettura dati	Il verificatore richiede la Certificazione al lavoratore, il quale deve mostrare il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
Esito lettura	Accesso se verifica accertata dall'App. Impedire l'accesso se verifica non accertata dall'App. Impedire l'accesso se non mostra il QR Code
Conservazione registro letture:	1. Consegna e archiviazione del registro giornalmente al... 4. Registrazione della verifica al sistema IT/altro (wifi, 4G, rete ET)

Luogo:	Pontinia
Data:	14/10/2021
Firma soggetto verificatore:	
Firma DL:	

(*) Modello elaborato in assenza di disposizioni normative specifiche in merito, elaborato conforme alle disposizioni del Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127, di cui:

- Art. 1 c. 5 - per i lavoratori della PA
- Art. 3 c. 5 - per i lavoratori del settore Privato

Note legali app VerificaC19

<https://www.dgc.gov.it/web/pn.html>

NB

L'App VerificaC19 non memorizza i dati delle Certificazioni verdi COVID-19, quindi, in caso di smarrimento o furto non ci sono rischi associati per la privacy degli interessati le cui Certificazioni sono state sottoposte a verifica.

Lettera di incarico verifica Green pass Art. 1 c. 5 / Art. 3 c. 5 del D.L. n. 127/2021^(*)

PA	Comune di Pontinia
Datore di lavoro	Dott.ssa Patrizia Cinquanta Ing. Corrado Corradi
RSPP	Ing. Federico Targa
MC	Dott.ssa Cristina Durante
RLS	Dott. Gianluca Cengia

I sottoscritti Dott.ssa Patrizia Cinquanta e Ing. Corrado Corradi, Datori di Lavoro

INCARICANO

La Sig.ra MARCHETTI Patrizia quale **Soggetto accertatore** alle verifiche cui all'Art. 1 c.5 o Art. 3 c. 5 Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127 relative alla certificazione verde Covid-19 (Green pass), secondo la procedura seguente:

Luogo di controllo:	Palazzo Comunale – Piano Primo
Modalità	1. A campione con percentuale minima del 20% della popolazione lavorativa dipendente 2. All'accesso di tutti i soggetti che accedono per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione, e non direttamente ricadenti nella classificazione precedente (anche dipendenti di altre Ditte/Enti)
Tipo di lettore	1. Sistema di lettura e validazione del Green pass smartphone con app VerificaC19 o altro idoneo mezzo 2. Annotazione nel registro allegato
Segnalazione sulla verifica	Segnalare che l'App VerificaC19 non memorizza i dati delle Certificazioni verdi COVID-19, quindi, in caso di smarrimento o furto non ci sono rischi associati per la privacy degli interessati le cui Certificazioni sono state sottoposte a verifica.
Letture dati	Il verificatore richiede la Certificazione al lavoratore, il quale deve mostrare il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
Esito lettura	Accesso se verifica accertata dall'App. Impedire l'accesso se verifica non accertata dall'App. Impedire l'accesso se non mostra il QR Code
Conservazione registro letture:	1. Consegna e archiviazione del registro giornalmente al.... 4. Registrazione della verifica al sistema IT/altro (wifi, 4G, rete ET)

Luogo:	Pontinia
Data:	14/10/2021
Firma soggetto verificatore:	
Firma DL:	

(*) Modello elaborato in assenza di disposizioni normative specifiche in merito, elaborato conforme alle disposizioni del Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127, di cui:

- Art. 1 c. 5 - per i lavoratori della PA
- Art. 3 c. 5 - per i lavoratori del settore Privato

Note legali app VerificaC19

<https://www.dgc.gov.it/web/pn.html>

NB

L'App VerificaC19 non memorizza i dati delle Certificazioni verdi COVID-19, quindi, in caso di smarrimento o furto non ci sono rischi associati per la privacy degli interessati le cui Certificazioni sono state sottoposte a verifica.

Lettera di incarico verifica Green pass Art. 1 c. 5 / Art. 3 c. 5 del D.L. n. 127/2021^(*)

PA	Comune di Pontinia
Datore di lavoro	Dott.ssa Patrizia Cinquanta Ing. Corrado Corradi
RSPP	Ing. Federico Targa
MC	Dott.ssa Cristina Durante
RLS	Dott. Gianluca Cengia

I sottoscritti Dott.ssa Patrizia Cinquanta e Ing. Corrado Corradi, Datori di Lavoro

INCARICANO

La Sig.ra BOSCHETTO Giovanna quale **Soggetto accertatore** alle verifiche cui all'Art. 1 c.5 o Art. 3 c. 5 Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127 relative alla certificazione verde Covid-19 (Green pass), secondo la procedura seguente:

Luogo di controllo:	Palazzo della Cultura – Piano Terra
Modalità	1. A campione con percentuale minima del 20% della popolazione lavorativa dipendente 2. All'accesso di tutti i soggetti che accedono per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione, e non direttamente ricadenti nella classificazione precedente (anche dipendenti di altre Ditte/Enti)
Tipo di lettore	1. Sistema di lettura e validazione del Green pass smartphone con app VerificaC19 o altro idoneo mezzo 2. Annotazione nel registro allegato
Segnalazione sulla verifica	Segnalare che l'App VerificaC19 non memorizza i dati delle Certificazioni verdi COVID-19, quindi, in caso di smarrimento o furto non ci sono rischi associati per la privacy degli interessati le cui Certificazioni sono state sottoposte a verifica.
Letture dati	Il verificatore richiede la Certificazione al lavoratore, il quale deve mostrare il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
Esito lettura	Accesso se verifica accertata dall'App. Impedire l'accesso se verifica non accertata dall'App. Impedire l'accesso se non mostra il QR Code
Conservazione registro letture:	1. Consegna e archiviazione del registro giornalmente al... 4. Registrazione della verifica al sistema IT/altro (wifi, 4G, rete ET)

Luogo:	Pontinia
Data:	14/10/2021
Firma soggetto verificatore:	
Firma DL:	

(*) Modello elaborato in assenza di disposizioni normative specifiche in merito, elaborato conforme alle disposizioni del Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127, di cui:

- Art. 1 c. 5 - per i lavoratori della PA
- Art. 3 c. 5 - per i lavoratori del settore Privato

Note legali app VerificaC19

<https://www.dgc.gov.it/web/pn.html>

NB
L'App VerificaC19 non memorizza i dati delle Certificazioni verdi COVID-19; quindi, in caso di smarrimento o furto non ci sono rischi associati per la privacy degli interessati le cui Certificazioni sono state sottoposte a verifica.

Lettera di incarico verifica Green pass Art. 1 c. 5 / Art. 3 c. 5 del D.L n. 127/2021^(*)

PA	Comune di Pontinia
Datore di lavoro	Dott.ssa Patrizia Cinquanta Ing. Corrado Corradi
RSPP	Ing. Federico Targa
MC	Dott.ssa Cristina Durante
RLS	Dott. Gianluca Cengia

I sottoscritti Dott.ssa Patrizia Cinquanta e Ing. Corrado Corradi, Datori di Lavoro

INCARICANO

La Sig.ra CIARLO Angela quale **Soggetto accertatore** alle verifiche cui all'Art. 1 c.5 o Art. 3 c. 5 Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127 relative alla certificazione verde Covid-19 (Green pass), secondo la procedura seguente:

Luogo di controllo:	Palazzo della Cultura – Piano Terra
Modalità	1. A campione con percentuale minima del 20% della popolazione lavorativa dipendente 2. All'accesso di tutti i soggetti che accedono per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione, e non direttamente ricadenti nella classificazione precedente (anche dipendenti di altre Ditte/Enti)
Tipo di lettore	1. Sistema di lettura e validazione del Green pass smartphone con app VerificaC19 o altro idoneo mezzo 2. Annotazione nel registro allegato
Segnalazione sulla verifica	Segnalare che l'App VerificaC19 non memorizza i dati delle Certificazioni verdi COVID-19, quindi, in caso di smarrimento o furto non ci sono rischi associati per la privacy degli interessati le cui Certificazioni sono state sottoposte a verifica.
Lettura dati	Il verificatore richiede la Certificazione al lavoratore, il quale deve mostrare il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
Esito lettura	Accesso se verifica accertata dall'App. Impedire l'accesso se verifica non accertata dall'App. Impedire l'accesso se non mostra il QR Code
Conservazione registro letture:	1. Consegna e archiviazione del registro giornalmente al.... 4. Registrazione della verifica al sistema IT/altro (wifi, 4G, rete ET)

Luogo:	Pontinia
Data:	14/10/2021
Firma soggetto verificatore:	
Firma DL:	

(*) Modello elaborato in assenza di disposizioni normative specifiche in merito, elaborato conforme alle disposizioni del Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127, di cui:

- Art. 1 c. 5 - per i lavoratori della PA
- Art. 3 c. 5 - per i lavoratori del settore Privato

Note legali app VerificaC19

<https://www.dgc.gov.it/web/pn.html>

NB

L'App VerificaC19 non memorizza i dati delle Certificazioni verdi COVID-19, quindi, in caso di smarrimento o furto non ci sono rischi associati per la privacy degli interessati le cui Certificazioni sono state sottoposte a verifica.

Lettera di incarico verifica Green pass Art. 1 c. 5 / Art. 3 c. 5 del D.L n. 127/2021^(*)

PA	Comune di Pontinia
Datore di lavoro	Dott.ssa Patrizia Cinquanta Ing. Corrado Corradi
RSPP	Ing. Federico Targa
MC	Dott.ssa Cristina Durante
RLS	Dott. Gianluca Cengia

I sottoscritti Dott.ssa Patrizia Cinquanta e Ing. Corrado Corradi, Datori di Lavoro

INCARICANO

Il Sig. CENGIA Gianluca quale **Soggetto accertatore** alle verifiche cui all'Art. 1 c.5 o Art. 3 c. 5 Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127 relative alla certificazione verde Covid-19 (Green pass), secondo la procedura seguente:

Luogo di controllo:	Palazzo Comunale – Piano Terra
Modalità	1.A campione con percentuale minima del 20% della popolazione lavorativa dipendente 2. All'accesso di tutti i soggetti che accedono per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione, e non direttamente ricadenti nella classificazione precedente (anche dipendenti di altre Ditte/Enti)
Tipo di lettore	1. Sistema di lettura e validazione del Green pass smartphone con app VerificaC19 o altro idoneo mezzo 2. Annotazione nel registro allegato
Segnalazione sulla verifica	Segnalare che l'App VerificaC19 non memorizza i dati delle Certificazioni verdi COVID-19, quindi, in caso di smarrimento o furto non ci sono rischi associati per la privacy degli interessati le cui Certificazioni sono state sottoposte a verifica.
Lettura dati	Il verificatore richiede la Certificazione al lavoratore, il quale deve mostrare il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
Esito lettura	Accesso se verifica accertata dall'App. Impedire l'accesso se verifica non accertata dall'App. Impedire l'accesso se non mostra il QR Code
Conservazione registro letture:	1. Consegna e archiviazione del registro giornalmente al... 4. Registrazione della verifica al sistema IT/altro (wifi, 4G, rete ET)

Luogo:	Pontinia
Data:	14/10/2021
Firma soggetto verificatore:	
Firma DL:	

(*) Modello elaborato in assenza di disposizioni normative specifiche in merito, elaborato conforme alle disposizioni del Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127, di cui:

- Art. 1 c. 5 - per i lavoratori della PA
- Art. 3 c. 5 - per i lavoratori del settore Privato

Note legali app VerificaC19

<https://www.dgc.gov.it/web/pn.html>

NB

L'App VerificaC19 non memorizza i dati delle Certificazioni verdi COVID-19, quindi, in caso di smarrimento o furto non ci sono rischi associati per la privacy degli interessati le cui Certificazioni sono state sottoposte a verifica.

Lettera di incarico verifica Green pass Art. 1 c. 5 / Art. 3 c. 5 del D.L.n. 127/2021^(*)

PA	Comune di Pontinia
Datore di lavoro	Dott.ssa Patrizia Cinquanta Ing. Corrado Corradi
RSPP	Ing. Federico Targa
MC	Dott.ssa Cristina Durante
RLS	Dott. Gianluca Cengia

I sottoscritti Dott.ssa Patrizia Cinquanta e Ing. Corrado Corradi, Datori di Lavoro

INCARICANO

La Sig.ra BARBATI Francesca quale **Soggetto accertatore** alle verifiche cui all'Art. 1 c.5 o Art. 3 c. 5 Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127 relative alla certificazione verde Covid-19 (Green pass), secondo la procedura seguente:

Luogo di controllo:	Palazzo Comunale – Piano Primo
Modalità	1.A campione con percentuale minima del 20% della popolazione lavorativa dipendente 2. All'accesso di tutti i soggetti che accedono per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione, e non direttamente ricadenti nella classificazione precedente (anche dipendenti di altre Ditte/Enti)
Tipo di lettore	1. Sistema di lettura e validazione del Green pass smartphone con app VerificaC19 o altro idoneo mezzo 2. Annotazione nel registro allegato
Segnalazione sulla verifica	Segnalare che l'App VerificaC19 non memorizza i dati delle Certificazioni verdi COVID-19, quindi, in caso di smarrimento o furto non ci sono rischi associati per la privacy degli interessati le cui Certificazioni sono state sottoposte a verifica.
Letture dati	Il verificatore richiede la Certificazione al lavoratore, il quale deve mostrare il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
Esito lettura	Accesso se verifica accertata dall'App. Impedire l'accesso se verifica non accertata dall'App. Impedire l'accesso se non mostra il QR Code
Conservazione registro letture:	1. Consegna e archiviazione del registro giornalmente al.... 4. Registrazione della verifica al sistema IT/altro (wifi, 4G, rete ET)

Luogo:	Pontinia
Data:	14/10/2021
Firma soggetto verificatore:	
Firma DL:	

(*) Modello elaborato in assenza di disposizioni normative specifiche in merito, elaborato conforme alle disposizioni del Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127, di cui:

- Art. 1 c. 5 - per i lavoratori della PA
- Art. 3 c. 5 - per i lavoratori del settore Privato

Note legali app VerificaC19

<https://www.dgc.gov.it/web/pn.html>

NB

L'App VerificaC19 non memorizza i dati delle Certificazioni verdi COVID-19, quindi, in caso di smarrimento o furto non ci sono rischi associati per la privacy degli interessati le cui Certificazioni sono state sottoposte a verifica.

Lettera di incarico verifica Green pass Art. 1 c. 5 / Art. 3 c. 5 del D.L n. 127/2021^(*)

PA	Comune di Pontinia
Datore di lavoro	Dott.ssa Patrizia Cinquanta Ing. Corrado Corradi
RSPP	Ing. Federico Targa
MC	Dott.ssa Cristina Durante
RLS	Dott. Gianluca Cengia

I sottoscritti Dott.ssa Patrizia Cinquanta e Ing. Corrado Corradi, Datori di Lavoro

INCARICANO

La Sig.ra BARCHI Anna quale **Soggetto accertatore** alle verifiche cui all'Art. 1 c.5 o Art. 3 c. 5 Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127 relative alla certificazione verde Covid-19 (Green pass), secondo la procedura seguente:

Luogo di controllo:	Palazzo Comunale – Piano Primo
Modalità	1.A campione con percentuale minima del 20% della popolazione lavorativa dipendente 2. All'accesso di tutti i soggetti che accedono per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione, e non direttamente ricadenti nella classificazione precedente (anche dipendenti di altre Ditte/Enti)
Tipo di lettore	1. Sistema di lettura e validazione del Green pass smartphone con app VerificaC19 o altro idoneo mezzo 2. Annotazione nel registro allegato
Segnalazione sulla verifica	Segnalare che l'App VerificaC19 non memorizza i dati delle Certificazioni verdi COVID-19, quindi, in caso di smarrimento o furto non ci sono rischi associati per la privacy degli interessati le cui Certificazioni sono state sottoposte a verifica.
Letture dati	Il verificatore richiede la Certificazione al lavoratore, il quale deve mostrare il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
Esito lettura	Accesso se verifica accertata dall'App. Impedire l'accesso se verifica non accertata dall'App. Impedire l'accesso se non mostra il QR Code
Conservazione registro letture:	1. Consegna e archiviazione del registro giornalmente al... 4. Registrazione della verifica al sistema IT/altro (wifi, 4G, rete ET)

Luogo:	Pontinia
Data:	14/10/2021
Firma soggetto verificatore:	
Firma DL:	

(*) Modello elaborato in assenza di disposizioni normative specifiche in merito, elaborato conforme alle disposizioni del Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127, di cui:

- Art. 1 c. 5 - per i lavoratori della PA
- Art. 3 c. 5 - per i lavoratori del settore Privato

Note legali app VerificaC19

<https://www.dgc.gov.it/web/pn.html>

NB
L'App VerificaC19 non memorizza i dati delle Certificazioni verdi COVID-19, quindi, in caso di smarrimento o furto non ci sono rischi associati per la privacy degli interessati le cui Certificazioni sono state sottoposte a verifica.

Lettera di incarico verifica Green pass Art. 1 c. 5 / Art. 3 c. 5 del D.L. n. 127/2021^(*)

PA	Comune di Pontinia
Datore di lavoro	Dott.ssa Patrizia Cinquanta Ing. Corrado Corradi
RSPP	Ing. Federico Targa
MC	Dott.ssa Cristina Durante
RLS	Dott. Gianluca Cengia

I sottoscritti Dott.ssa Patrizia Cinquanta e Ing. Corrado Corradi, Datori di Lavoro

INCARICANO

Il Sig. CASTALDI Marco quale **Soggetto accertatore** alle verifiche cui all'Art. 1 c.5 o Art. 3 c. 5 Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127 relative alla certificazione verde Covid-19 (Green pass), secondo la procedura seguente:

Luogo di controllo:	Palazzo della Cultura – Piano Primo
Modalità	1. A campione con percentuale minima del 20% della popolazione lavorativa dipendente 2. All'accesso di tutti i soggetti che accedono per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione, e non direttamente ricadenti nella classificazione precedente (anche dipendenti di altre Ditte/Enti)
Tipo di lettore	1. Sistema di lettura e validazione del Green pass smartphone con app VerificaC19 o altro idoneo mezzo 2. Annotazione nel registro allegato
Segnalazione sulla verifica	Segnalare che l'App VerificaC19 non memorizza i dati delle Certificazioni verdi COVID-19, quindi, in caso di smarrimento o furto non ci sono rischi associati per la privacy degli interessati le cui Certificazioni sono state sottoposte a verifica.
Letture dati	Il verificatore richiede la Certificazione al lavoratore, il quale deve mostrare il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
Esito lettura	Accesso se verifica accertata dall'App. Impedire l'accesso se verifica non accertata dall'App. Impedire l'accesso se non mostra il QR Code
Conservazione registro letture:	1. Consegna e archiviazione del registro giornalmente al.... 4. Registrazione della verifica al sistema IT/altro (wifi, 4G, rete ET)

Luogo:	Pontinia
Data:	14/10/2021
Firma soggetto verificatore:	
Firma DL:	

(*) Modello elaborato in assenza di disposizioni normative specifiche in merito, elaborato conforme alle disposizioni del Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127, di cui:

- Art. 1 c. 5 - per i lavoratori della PA
- Art. 3 c. 5 - per i lavoratori del settore Privato

Note legali app VerificaC19

<https://www.dgc.gov.it/web/pn.html>

NB

L'App VerificaC19 non memorizza i dati delle Certificazioni verdi COVID-19, quindi, in caso di smarrimento o furto non ci sono rischi associati per la privacy degli interessati le cui Certificazioni sono state sottoposte a verifica.

Lettera di incarico verifica Green pass Art. 1 c. 5 / Art. 3 c. 5 del D.L. n. 127/2021^(*)

PA	Comune di Pontinia
Datore di lavoro	Dott.ssa Patrizia Cinquanta Ing. Corrado Corradi
RSPP	Ing. Federico Targa
MC	Dott.ssa Cristina Durante
RLS	Dott. Gianluca Cengia

I sottoscritti Dott.ssa Patrizia Cinquanta e Ing. Corrado Corradi, Datori di Lavoro

INCARICANO

La Sig.ra BONACCIO Margherita quale **Soggetto accertatore** alle verifiche cui all'Art. 1 c.5 o Art. 3 c. 5 Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127 relative alla certificazione verde Covid-19 (Green pass), secondo la procedura seguente:

Luogo di controllo:	Palazzo Comunale – Piano Primo
Modalità	1.A campione con percentuale minima del 20% della popolazione lavorativa dipendente 2. All'accesso di tutti i soggetti che accedono per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione, e non direttamente ricadenti nella classificazione precedente (anche dipendenti di altre Ditte/Enti)
Tipo di lettore	1. Sistema di lettura e validazione del Green pass smartphone con app VerificaC19 o altro idoneo mezzo 2. Annotazione nel registro allegato
Segnalazione sulla verifica	Segnalare che l'App VerificaC19 non memorizza i dati delle Certificazioni verdi COVID-19, quindi, in caso di smarrimento o furto non ci sono rischi associati per la privacy degli interessati le cui Certificazioni sono state sottoposte a verifica.
Letture dati	Il verificatore richiede la Certificazione al lavoratore, il quale deve mostrare il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
Esito lettura	Accesso se verifica accertata dall'App. Impedire l'accesso se verifica non accertata dall'App. Impedire l'accesso se non mostra il QR Code
Conservazione registro letture:	1. Consegna e archiviazione del registro giornalmente al... 4. Registrazione della verifica al sistema IT/altro (wifi, 4G, rete ET)

Luogo:	Pontinia
Data:	14/10/2021
Firma soggetto verificatore:	
Firma DL:	

(*) Modello elaborato in assenza di disposizioni normative specifiche in merito, elaborato conforme alle disposizioni del Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127, di cui:

- Art. 1 c. 5 - per i lavoratori della PA
- Art. 3 c. 5 - per i lavoratori del settore Privato

Note legali app VerificaC19

<https://www.dgc.gov.it/web/pn.html>

NB

L'App VerificaC19 non memorizza i dati delle Certificazioni verdi COVID-19, quindi, in caso di smarrimento o furto non ci sono rischi associati per la privacy degli interessati le cui Certificazioni sono state sottoposte a verifica.

Registro verifiche green pass

Data	Luogo	Nr. Progressivo lavoratori controllati (a campione)	Esito verifica Green Pass (SI/NO)	Firma / Visto (del Soggetto accertatore)
//_		1		
//_		2		
//_		3		
//_		4		
//_		...		
//_		...		
//_		...		
//_		...		
//_		...		
//_		...		
//_		...		
//_		...		
//_		...		
//_		...		
//_		...		
//_		...		
//_		...		



Al Presidente del Consiglio dei ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e del 22 luglio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

VISTO il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening";

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 5, del predetto decreto-legge n. 127 del 2021, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della salute, possono essere adottate linee guida per l'omogenea definizione delle modalità organizzative delle verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19;

VISTO, il decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

CONSIDERATO che l'estensione della certificazione verde Covid-19 anche ai lavoratori del settore pubblico incrementa l'efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico già adottate dalle amministrazioni pubbliche;

RITENUTO necessario dare a tutte le pubbliche amministrazioni indicazioni omogenee per l'applicazione delle misure di controllo sul possesso della certificazione verde Covid-19 da parte dei lavoratori previsto all'articolo 1 del decreto-legge n. 127 del 2021;



Al Presidente del Consiglio dei ministri

VISTA l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 7 ottobre 2021;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della salute

Decreta

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2021, n 127, sono adottate le linee guida di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, li

Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Ministro per la pubblica amministrazione



Firmato digitalmente da
BRUNETTA RENATO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Ministro della salute





Il Presidente del Consiglio dei ministri

LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONDOTTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI OBBLIGO DI POSSESSO E DI ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DA PARTE DEL PERSONALE

Premessa

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, attraverso l'introduzione dell'articolo 9-*quinquies* nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale delle amministrazioni di cui all'articolo 3, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. *green pass*) di cui all'articolo 9, comma 2, del predetto decreto, quale condizione per il primo accesso al luogo di lavoro.

Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Si evidenzia che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere dall'evento che l'ha generata – anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Resta inoltre fermo, per il personale dipendente – ancorché munito di *green pass*, il rispetto di tutte le istruzioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio, come, ad esempio, il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia.



Al Presidente del Consiglio dei ministri

1.1 Contenuto dell'obbligo

Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l'accesso del lavoratore presso il luogo di lavoro non è dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione (acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino da almeno 14 giorni, o perché si è risultati negativi al tampone o perché il soggetto è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi) e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale. Peraltro, il possesso del *green pass* non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

Tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale la misura è preordinata, non sono consentite deroghe a tale obbligo.

Pertanto, non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso al luogo di lavoro. Il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.

È pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione.

Tale obbligo, peraltro, è esteso anche ad ogni soggetto – che non sia un semplice utente dei servizi resi dall'amministrazione – che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione.

Pertanto, per accedere all'amministrazione, oltre al personale dipendente della pubblica amministrazione, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di "*green pass*" – ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali



Al Presidente del Consiglio dei ministri

e regionali - che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all'obbligo di *green pass* anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio (ad esempio anche i corrieri privati dovranno essere provvisti di *green pass* ove accedano alla struttura).

In questi casi la verifica del *green pass* potrà avvenire anche manualmente attraverso l'utilizzo dell'app "VerificaC19", già disponibile negli *store*, ovvero attraverso l'integrazione dei sistemi informatici utilizzati per il *termoscanner* o per la rilevazione automatica delle presenze, (*badge*).

In sintesi, l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il *green pass* per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare. I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta.

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.



Al Presidente del Consiglio dei ministri

In relazione ai servizi forniti a favore dell'utenza, il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure di contenimento stabilite dalle competenti autorità sanitarie e dagli eventuali protocolli d'intesa stipulati con le organizzazioni sindacali e ciò al fine di evitare che la circostanza che agli uffici acceda utenza non tenuta a esibire o a possedere il *green pass* possa comportare rischi di contagio.

1.2 Modalità e soggetti preposti al controllo

L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2021 individua nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo. Per datore di lavoro deve intendersi il dirigente apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente, a seconda del relativo ordinamento.

In relazione alla dimensione delle strutture e della presenza di una o più sedi decentrate, il dirigente apicale può delegare la predetta funzione – con atto scritto - a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale, ove presenti.

Nell'esercizio del potere di controllo il dirigente apicale (che a titolo esemplificativo può identificarsi nel Segretario generale di un ministero o nel segretario comunale) impartisce le modalità attuative secondo le quali i soggetti dallo stesso incaricati provvedono a effettuare materialmente le attività di controllo (siano esse costantemente attive o a campione).

L'accertamento può essere svolto all'accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici: il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza *green pass* valido o che si rifiuti di esibirlo l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.

Il preposto al controllo comunica con immediatezza all'ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso.

Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all'ingresso e si accerti, successivamente, che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell'articolo 9-*quinquies*, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.



Al Presidente del Consiglio dei ministri

In caso di accesso alle sedi in assenza di certificazione verde Covid-19, restano ferme le conseguenze disciplinari previste dagli ordinamenti di appartenenza del personale.

Laddove l'accertamento del possesso della certificazione verde non avvenga all'atto dell'accesso al luogo di lavoro, con le direttive di cui sopra il dirigente apicale/datore di lavoro o soggetto da questi delegato, deve disporre che ciascun dirigente responsabile di dipartimento/ufficio/servizio proceda, con cadenza giornaliera, a verificare il possesso del *green pass* del proprio personale (ad esempio attraverso l'app VerificaC19) in misura percentuale non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo, se a campione, sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuato con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni.

Per le sedi lavorative dove il controllo avviene all'ingresso, rimane in facoltà del datore di lavoro di effettuare ulteriori controlli a campione anche con cadenza non giornaliera.

In osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss.

Qualora all'atto delle modalità di accertamento sopra descritte il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde Covid-19:

a) in caso di accertamento svolto all'accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici: il personale preposto al controllo vietterà al lavoratore senza *green pass* valido l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.

Il preposto al controllo comunica con immediatezza, all'ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso; ciascun giorno di mancato servizio, fino alla



Al Presidente del Consiglio dei ministri

esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

In caso di controlli esclusivamente automatici, per l'eventualità di una mancata identificazione del soggetto sprovvisto di *green pass*, gli uffici competenti a rilevare le presenze del personale (ad esempio l'ufficio del personale o altra unità preposta a tale rilevamento), in base alle presenze in servizio della giornata, verificano le assenze dal servizio non dovute ad altro motivo legittimo tempestivamente comunicato nel rispetto dei termini fissati dalla contrattazione collettiva, e provvedono a comunicare all'interessato, anche con semplice mail, l'assenza ingiustificata rilevata, per poi procedere all'applicazione della disciplina ordinaria prevista per tale ipotesi.

b) nel caso in cui l'accertamento sia svolto dopo l'accesso alla sede, a tappeto o a campione: il dirigente che ha svolto l'accertamento, se del caso attraverso il responsabile della struttura di appartenenza, dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida, al momento del primo accesso al luogo di lavoro, di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai competenti uffici l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l'accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il dirigente competente sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio).

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma rimanendo la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale...).

Come previsto dall'articolo 3, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6, dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies, del decreto-legge 22 aprile



Al Presidente del Consiglio dei ministri

2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

Tale ipotesi, tuttavia, non fa venire meno l'obbligo di effettuare i controlli all'accesso o quelli a campione, tenuto conto che, in ogni caso, il possesso del *green pass* non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

Nel caso in cui dalle predette comunicazioni si dovesse rilevare una interruzione di servizio essenziale, il Sindaco o il datore di lavoro per le altre amministrazioni, potrà attivare, in via d'urgenza, convenzioni tra enti senza particolari formalità. Ai medesimi fini può essere adottata ogni misura di riorganizzazione interna, quale mobilità tra uffici o aree diverse, idonea a fronteggiare l'eventuale impossibilità di poter impiegare personale sprovvisto di *green pass*

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente – ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

Tale fattispecie non rientra nelle sopra richiamate comunicazioni di cui al comma 6 del citato articolo 9-quinquies del decreto legge n. 52 del 2021.

Nel caso in cui in sede di verifica all'accesso venga accertata la mancanza del *green pass* da parte di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni), fermo restando l'allontanamento immediato, dovrà essere data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza.

Analoga procedura dovrà essere seguita anche nei casi in cui la verifica della mancanza del *green pass* riguardi personale in somministrazione. In tali casi sebbene il personale somministrato svolga la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore, l'assenza dovuta al mancato possesso o alla mancata esibizione del *green pass* dovrà comunque essere segnalata immediatamente all'Agenzia di somministrazione.



Al Presidente del Consiglio dei ministri

1.3 Modalità di applicazione

Le conseguenze di cui all'art. 9-*quinquies* del decreto-legge n. 52 del 2021 sono previste nei seguenti casi:

- a) **mancato accesso al luogo di lavoro** dovuto all'accertamento del mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione verde Covid-19 o alla mancata esibizione della stessa: in questo caso, il soggetto preposto al controllo comunica con immediatezza, all'ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso. In ogni caso, ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata. Resta fermo che ciascuna amministrazione procederà all'applicazione della misura nelle forme e attraverso l'adozione degli atti previsti dal proprio ordinamento;
- b) **accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde covid-19**: in questo caso, il dirigente – o il personale da questo delegato - che ha proceduto all'accertamento, dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica agli uffici competenti l'assenza ingiustificata. Nel contempo, ferme rimanendo le conseguenze di ordine disciplinare, gli uffici individuati dal datore di lavoro comunicano la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per territorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, le responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

1.4 Trattamento economico

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I



Il Presidente del Consiglio dei ministri

giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

1.5 Controlli manuali, automatizzati e a campione

Al fine di verificare il possesso della certificazione verde Covid-19, le amministrazioni dovranno, prioritariamente, svolgere il relativo controllo all'accesso. Tuttavia, quando le esigenze organizzative non consentano di svolgere tale modalità di verifica, sono comunque tenute a svolgere controlli anche a campione nella sede di lavoro, relativamente ai soggetti presenti o di cui è previsto l'accesso ai luoghi di lavoro. Si suggerisce, tuttavia, di predisporre l'attivazione di più di una delle modalità indicate e ciò al fine di poter sopperire all'eventuale possibile malfunzionamento di uno dei sistemi.

Qualora l'amministrazione non abbia terminato l'eventuale aggiornamento/adequamento dei *software* relativi ai controlli automatici all'accesso e al fine di prevenire il verificarsi di assembramenti ai punti di ingresso alle sedi di servizio, è in ogni caso possibile, per assicurare comunque l'effettività del controllo, lo svolgimento di controlli a campione anche all'accesso attraverso l'applicazione denominata "VerificaC19" già disponibile gratuitamente sugli *store*.

Fermo restando che ciascuna amministrazione organizza tali controlli nell'ambito della propria autonomia organizzativa, è auspicabile che vengano utilizzate modalità di accertamento che non determinino ritardo o code durante le procedure di ingresso, soprattutto per le amministrazioni con un numero più elevato di dipendenti, e che, ovviamente, siano compatibili con la disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Di seguito si indicano le specifiche funzionalità, che saranno compiutamente definite nell'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, per la verifica automatizzata dei *green pass*, che verranno gradualmente rese disponibili:



Al Presidente del Consiglio dei ministri

- **per tutte le amministrazioni**, un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK), rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi informativi di controllo accessi fisici dell'amministrazione, nei sistemi di controllo della temperatura o in soluzioni tipo totem, le funzionalità di verifica della Certificazione verde COVID-19, mediante la lettura del QR code; rimane fermo in ogni caso il divieto di memorizzare o utilizzare per finalità ulteriori le informazioni rilevate dalla lettura dei QR-code e le informazioni fornite in esito ai controlli.

- **per le tutte amministrazioni che utilizzano la piattaforma NoiPA**, una interazione in modalità asincrona tra la Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, e la Piattaforma nazionale-DGC per la verifica delle Certificazioni verdi COVID-19, che sarà resa disponibile a titolo non oneroso nel portale NoiPA.

- **per tutte le amministrazioni con più di 50 dipendenti, con priorità per quelle che non utilizzano la piattaforma di NoiPA**, un nuovo servizio pubblicato sul Portale istituzionale INPS, che come intermediario interroga la PN-DGC, che consente la verifica asincrona del green pass con riferimento all'elenco di codici fiscali di propri dipendenti, noti all'Istituto al momento della richiesta;

- **per tutte le amministrazioni con almeno 1000 dipendenti**, dotate di sistemi informativi di gestione del personale, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa con la Piattaforma nazionale-DGC, previa autorizzazione e accreditamento.

Per tutte le amministrazioni resta comunque possibile utilizzare, preferibilmente per i controlli a campione o comunque per le amministrazioni più piccole, anche come soluzione alternativa nel caso di un malfunzionamento di una delle soluzioni di verifica automatizzata, anche a richiesta del lavoratore, l'applicazione denominata "VerificaC19" già disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme per la distribuzione delle applicazioni sui dispositivi mobile.

1.6 Possibili misure in materia flessibilità degli orari di ingresso e di uscita



Al Presidente del Consiglio dei ministri

L'entrata in vigore dell'obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere alla sede di servizio da parte dei pubblici dipendenti coincide con la cessazione del lavoro agile come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nella pubblica amministrazione. Conseguentemente, il massiccio ricorso al lavoro agile emergenziale, così come si è sviluppato nel corso della pandemia, è destinato a finire il 15 ottobre 2021.

A decorrere dalla predetta data si verificherà, pertanto, il rientro in ufficio di tutto il personale delle pubbliche amministrazioni. Questa circostanza, come stabilito dalle misure adottate con il decreto 8 ottobre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, esige uno sforzo organizzativo da parte di ogni singola amministrazione, volto a realizzare un ordinato e coordinato rientro in presenza dei dipendenti pubblici in una adeguata cornice di sicurezza sanitaria e finalizzata, in ogni caso, all'erogazione dei servizi agli utenti.

In tale quadro, ciascuna amministrazione, anche al fine di non concentrare un numero eccessivo di personale ai punti di accesso e di verifica del possesso del *green pass*, dovrà provvedere ad ampliare le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale alle proprie dipendenze, al fine di consentire il raggiungimento delle sedi di lavoro stesse e l'inizio dell'attività lavorativa in un ampio arco temporale.

In questa prospettiva, e nell'ottica di agevolare gli spostamenti casa – lavoro del personale dipendente, anche con modalità sostenibili, i *mobility manager aziendali* delle pubbliche amministrazioni, nominati ai sensi del decreto interministeriale 12 maggio 2021, dovranno elaborare i piani degli spostamenti casa – lavoro (PSCL) di propria competenza tenendo conto delle disposizioni relative all'ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro sopra richiamate.

I Comuni, tramite i propri *mobility manager d'area* di cui al predetto decreto interministeriale, dovranno svolgere un'azione di raccordo costante e continuativo con i *mobility manager aziendali*, non solo per le finalità dettate dall'articolo 6 del decreto interministeriale 12 maggio 2021, ma anche per la verifica complessiva e coordinata dell'implementazione dei PSCL e l'identificazione e la promozione di azioni di miglioramento complessivo dell'offerta di mobilità sul territorio di riferimento alla luce delle nuove fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro.

Infine, anche sulla base delle informazioni acquisite nelle fasi di programmazione e di verifica dell'implementazione dei PSCL, le Regioni e gli enti locali competenti ai sensi del decreto



Al Presidente del Consiglio dei ministri

legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dovranno emanare apposite disposizioni finalizzate ad adeguare tempestivamente i piani di trasporto pubblico locale alle nuove fasce di flessibilità delle pubbliche amministrazioni.